



Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 9 ottobre 2015, ai sensi del vigente Statuto, indice il Congresso Nazionale ed approva il seguente Regolamento come atto vincolante per i lavori del Congresso Nazionale e per la Commissione Congressuale.

Articolo 1

La Commissione Congressuale è composta da 9 (nove) componenti, di cui uno con funzioni di coordinamento. 3 (tre) componenti sono indicati dalla Segreteria Nazionale, 3 (tre) dal Consiglio Direttivo Nazionale e 3 (tre) dalla Conferenza delle Regioni, Con identica proporzione e ripartizione sono indicati fino a 9 (nove) componenti supplenti.

I compiti della Commissione Congressuale sono i seguenti:

- a) acquisire dalla Segreteria Iscritti l'elenco degli aventi diritto al voto e inviarlo ai Segretari Regionali e/o Provinciali. Sono elettori ed eleggibili tutti i colleghi che risultino o dimostrino di essere in regola con il pagamento delle quote almeno 30 giorni prima della votazione.
- b) inviare agli iscritti il regolamento elettorale segnalando l'apertura delle procedure congressuali, invitando a proporre eventuali mozioni e/o modifiche statutarie.
- c) esaminare le mozioni e le proposte di modifica statutarie, che dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2016, per posta, fax o email. Le mozioni, anche a valenza statutaria, devono essere sottoscritte da almeno 80 iscritti e saranno contraddistinte, a cura della Commissione Congressuale, da un numero progressivo e dal nominativo del primo proponente. Le mozioni con valenza statutaria sono pubblicate, entro il 2 aprile* 2016, a cura della Commissione Congressuale, su AUPI - Notizie, insieme a tutte le indicazioni relative alle modalità di voto. All'interno dello stesso Bollettino sarà inserita la scheda per votare le eventuali modifiche statutarie, che dovrà essere compilata e dovrà pervenire alla Commissione Congressuale per lo spoglio fissato per il 18 maggio* 2016. La Commissione invierà agli iscritti la scheda per votare le proposte di modifiche statutarie elencandole rispettando il numero progressivo di presentazione. La Commissione garantirà la tracciabilità dell'invio e della ricezione delle schede votate. Analoga procedura viene seguita per le altre eventuali votazioni postali. Le proposte di modifiche statutarie si considerano approvate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
- d) successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie, e nel rispetto delle stesse, concordare con i Segretari Regionali e/o Provinciali, il calendario dei Congressi, favorendo la contiguità geografica ed evitando, di norma, la sovrapposizione di più congressi nella stessa giornata. La Commissione Congressuale partecipa con almeno 1 (uno) componente ai Congressi Regionali e/o Provinciali.
- e) valutare l'ammissibilità delle proposte di modifica statutaria, coordinare, ponendo eventualmente in subordine, le mozioni e le proposte di modifiche statutarie, prima di proporle agli elettori. Le mozioni prive di valenza statutaria, sono proposte dalla

*così modificato, ai sensi dell'ultimo comma art.1 del presente Regolamento, dalla Commissione Congressuale in data 13 febbraio 2016

Commissione Congressuale, per la votazione, nei Congressi Regionali e/o Provinciali, e si considerano approvate qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi nei Congressi Regionali e/o Provinciali.

La Commissione è autorizzata ad apportare ogni necessaria e utile integrazione al presente Regolamento al solo fine di garantire il corretto, celere e regolare svolgimento di tutte le procedure congressuali.

Articolo 2

Nelle elezioni Regionali e/o Provinciali, si applica il sistema del voto segreto. Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero degli eligendi fino ad un massimo di un decimo e possono essere espresse preferenze fino ad un massimo di un terzo degli eligendi. È possibile esprimere preferenze sia sui candidati elencati nella lista votata, sia su nominativi non compresi in nessuna lista. Si applica il sistema della proporzionale pura, metodo Dont. Sono ammesse liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 3% (tre) degli iscritti, calcolati al livello dell'organizzazione cui l'elezione si riferisce.

Articolo 3

Le decisioni dei Congressi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 4

L'elezione della Segreteria Nazionale e dei componenti il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, avviene, su liste nazionali, al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali. Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello svolgimento dei Congressi Regionali e/o Provinciali. I Programmi e le liste saranno pubblicate su AUPI - Notizie e la Commissione Congressuale ne garantirà l'adeguata diffusione, durante i Congressi Regionali e/o Provinciali. Ciascuna lista per l'elezione della Segreteria Nazionale deve contenere l'indicazione del Segretario Generale e di 4 (quattro) Segretari Nazionali. Il Segretario Generale eletto sceglie gli altri 2 (due) Segretari Nazionali nella rosa di 4 (quattro) nominativi, indicati dalla Conferenza delle Regioni. Le schede elettorali per l'elezione della Segreteria, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, saranno inviate a tutti gli elettori al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali entro il 30 novembre 2016. Lo spoglio avrà luogo a partire dal 20 dicembre 2016. A tal fine la Commissione Congressuale nomina un Seggio Elettorale Centrale del quale non potranno far parte i candidati alle cariche oggetto dello spoglio elettorale. È eletta alla Segreteria Nazionale la lista che ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 5

Ai sensi degli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto, le liste per l'elezione del Segretario Generale e dei 4 (quattro) Segretari Nazionali ; dei 5 (cinque) componenti titolari e dei 5 (cinque) supplenti il Collegio dei Sindaci Revisori; dei 3 (tre) componenti titolari e 3 (tre) supplenti il Collegio dei

*così modificato, ai sensi dell'ultimo comma art.1 del presente Regolamento, dalla Commissione Congressuale in data 13 febbraio 2016

Probiviri, devono essere presentate, alla sede dell'AUPI, in via Arenula, 16, entro il giorno 31 maggio* 2016.

Ai sensi della lettera "f" dell'art. 4 dello Statuto, queste liste devono essere sottoscritte da almeno il 3% (tre) degli aventi diritto al voto. Per le funzioni di Sindaco e Proboviro le candidature sono personali e non richiedono un quorum di sostegno.

Le firme dei sostenitori, regolarmente iscritti, e con a fianco il nominativo in stampatello, saranno depositate, anche a mezzo mail e fax, presso la sede dell'AUPI, esclusivamente a cura del capolista.

Non si potrà sottoscrivere più di una lista per ciascuno degli Organi Statutari da eleggere. Le firme possono essere raccolte e presentate anche su elenchi distinti, riferiti alla stessa lista.

Articolo 6

I Congressi Regionali e/o Provinciali saranno celebrati entro il 30 novembre 2016. Nel caso in cui dovessero essere presentate proposte di modifica statutaria, la Commissione Congressuale, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, ridetermina, posticipandolo, il periodo entro il quale dovranno essere celebrati i Congressi Regionali e/o Provinciali.

Articolo 7

Sono fatti salvi i Regolamenti elettorali Regionali e/o Provinciali già approvati dalla Conferenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. Gli organismi statutari regionali e/o provinciali eletti dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla naturale scadenza.

*così modificato, ai sensi dell'ultimo comma art.1 del presente Regolamento, dalla Commissione Congressuale in data 13 febbraio 2016